

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2021, N. 8

Legge regionale di stabilità 2022¹

Art. 1 (Progressione verticale nel triennio 2022-2024)

1. Per il triennio 2022-2024, l'Ente, al fine di valorizzare le professionalità interne, può attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

2. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno.

3. Tali procedure selettive si svolgono con le stesse modalità previste per i concorsi pubblici banditi dalla Regione.

4. Il presente articolo non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 2 (Modifica all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 (Norme per potenziare il servizio di traduzioni nell'amministrazione regionale, norme urgenti in materia di personale nonché norme sul personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e norme per l'uso della

¹ In B.U. 21 dicembre 2021, n. 50 - Numero Straordinario n. 3.

**lingua ladina per i dipendenti dei comuni ladini della
Provincia di Bolzano)**

1. *(omissis)*²

**Art. 3 (Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura
finanziaria)**

1. Per il triennio 2022-2024 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.

Art. 4 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabelle A e B³

² Abroga il comma 1 dell'art. 26 della l.r. 21 febbraio 1991, n. 5.

³ Tabelle omesse.